

PATTO DI SUSSIDIARIETA' PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DI PARTE DEL PARCO ADIGE NORD – Art. 14, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato, ai fini del presente Patto di sussidiarietà, dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, e domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica *Horse Valley*, nella persona della legale rappresentante Linda Fabrello, autorizzata, per la carica, alla sottoscrizione del presente Patto, in seguito indicata come soggetto "Proponente",

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 14, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento e all'attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale, responsabile del Servizio per l'Attuazione della Sussidiarietà, a tal fine istituito con Deliberazione di Giunta comunale del 4 aprile 2018,

VISTE:

- La proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni della città (Art. 12, Regolamento), pervenuta da parte del Proponente (P.G. n. 242086, del 30/07/2018) riguardante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), Regolamento, azioni in materia di manutenzione e valorizzazione di parte del Parco Adige Nord;
- La pubblicizzazione della proposta sulla pagina web del sito istituzionale del Comune dedicata alle Azioni di sussidiarietà orizzontale e la trasmissione della medesima alla Circoscrizione II, in data 09/11/2018 (P.G. n. 357779, del 09/11/2018);
- La trasmissione di Osservazioni da parte della Circoscrizione II, in data 21/12/2018 (P.G. n. 411077, del 21/12/2018), cui è stato dato riscontro da parte della Direzione Affari Generali – Servizio per l'Attuazione della Sussidiarietà orizzontale, con comunicazione del 27/12/2018 (P.G. n.

415044, del 27/12/2018);

- I pareri favorevoli, con prescrizioni acquisite ai fini del presente Patto, resi, in sede di istruttoria, su istanza e per competenza, dalla Direzione Patrimonio Espropri (P.G. n. 301500, del 25/09/2018), dalla Direzione Ambiente (P.G. n. 310679, del 02/10/2018), dalla Direzione Strade (P.G. n. 311316, del 03/10/2018),

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente patto di sussidiarietà è finalizzato all'attuazione di interventi di manutenzione e di valorizzazione di parte dell'area del Parco Adige Nord, come dettagliato al punto n. 2, in conformità alla proposta presentata in Comune in data 30/07/2018 (P.G. n. 242086, del 30/07/2018).

Lo spazio interessato da tali interventi è individuato nella Planimetria allegata al patto.

Qualora risulti necessario e/o opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori del presente patto e, ove opportuno, ne verrà garantita idonea pubblicizzazione sulla relativa pagina web del sito istituzionale.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

La collaborazione in sussidiarietà di cui al presente patto consiste nelle azioni di seguito descritte:

- Manutenzione del verde, con interventi periodici di sfalcio e potatura;
- Pulizia dell'area interessata e gestione dei cestini della spazzatura;
- Monitoraggio dell'area al fine di prevenire incendi e scarichi di materiali inquinanti e/o rifiuti;
- Creazione di percorsi ciclo-pedonali e a cavallo, integrativi e/o compatibili con i percorsi esistenti;
- Visite guidate per scolaresche o gruppi accompagnati da guide ambientali per la conoscenza delle specie vegetali e animali del Parco.

Come da parere, di cui in Premessa, reso dalla Direzione Ambiente, in data 02/10/2018, per quel che riguarda gli interventi di manutenzione del verde, si specifica che vanno previsti almeno:

- n. 4 (quattro) sfalci di erba all'anno per la zona posta dietro il Brolo di Corte Molon;
- n. 4 (quattro) sfalci di erba all'anno per il prato antistante Corte Molon;
- n. 3 (tre) interventi di pulizia, decespugliamento e nuove piantumazioni all'anno nella fascia boscata e nelle aiuole a lato Mons. Carraro;
- n. 4 (quattro) sfalci di erba all'anno lungo i sentieri ciclopedonali esistenti;
- n. 4 (quattro) sfalci di erba all'anno nelle aree a prato.

Resta, in ogni caso, ferma la destinazione a uso pubblico del bene/dell'area oggetto del presente Patto.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente patto di sussidiarietà ha una durata prevista in anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione. Le azioni di cura e valorizzazione concordate si prestano ad una sostenibilità di media-lunga durata dei risultati e della prosecuzione delle azioni a favore della collettività. Si prevede, in conseguenza, sin da ora, la facoltà per le parti di disciplinare, alle medesime, ulteriori o differenti condizioni, da stabilirsi, l'estensione del presente Patto di sussidiarietà, per una congrua durata. In caso di rinnovo, si prevede sin d'ora una nuova indicazione dei rischi generali e specifici, nonché dei conseguenti impegni da assumersi per minimizzare gli eventi indesiderati, come descritti al successivo punto n. 9. Il rinnovo del Patto avviene necessariamente in forma scritta.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cura e valorizzazione di cui al punto n. 2 del presente patto.

Viene, in ogni caso, fatta salva, la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il presente Patto di sussidiarietà.

In particolare, come da parere della Direzione Patrimonio Espropri, reso in data 25/09/2018 (P.G.

n. 301500/2018), di cui in Premessa, tenuto conto che su gran parte delle aree del Parco Adige Nord interessate dal presente Patto sono in corso progetti e studi di fattibilità volti alla definizione di concessioni e/o alla realizzazione di opere pubbliche, resta la piena ed incondizionata facoltà del Comune di recedere dal presente Patto al fine di utilizzare tali spazi secondo modalità e strumenti differenti.

È, altresì, facoltà del Comune concludere, in ogni momento, in via anticipata, il presente Patto di sussidiarietà qualora il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, nonché alle indicazioni o istruzioni comunicate dal R.U.P., di cui al successivo punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione, revoca e conclusione anticipata della collaborazione, quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata e si darà notizia di tali circostanze sulla relativa pagina web del sito istituzionale.

Allo scadere del patto di sussidiarietà e negli altri casi di cui al presente punto, nulla è dovuto, a titolo di rimborso o indennizzo, al proponente.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente Patto di sussidiarietà si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 15, Regolamento, con Determina dirigenziale n. 6101 del 28/11/2018, è stato nominato R.U.P., per le azioni di cura e valorizzazione di cui al presente patto, il dott. Stefano Oliboni, funzionario Specialista Gestione Verde Pubblico, presso l'U.O. Strade Giardini Arredo Urbano.

Il R.U.P. esercita, in qualsiasi momento, tutte le opportune forme di comunicazione, verifica e controllo riguardanti le azioni di cura e valorizzazione, anche mediante la convocazione di riunioni valutative intermedie.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente patto, il proponente, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), individua nella persona del Sig. Paolo Fabrello,

il proprio referente per tutte le comunicazioni ed ogni altro rapporto riguardante gli aspetti organizzativi della collaborazione.

Il referente viene, altresì, individuato dal proponente come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 9, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui il proponente venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle attività di cura e valorizzazione di cui al presente Patto, ai sensi del Regolamento UE/679/2016 e di cui il proponente stesso è considerato unico titolare.

Qualora il proponente individui un diverso referente, provvede a darne idonea e tempestiva comunicazione al R.U.P.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), gli interventi di cura e valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano aggregarsi alle attività del presente Patto di sussidiarietà, nel rispetto delle finalità del medesimo e compatibilmente alle modalità di attuazione concordate. Tenuto conto di queste ultime, il Comune valuta la compatibilità dell'aggregazione di altri soggetti, in ottemperanza al principio di non discriminazione.

Non sono in alcun modo previste forme di utilizzo di carattere privato e/o esclusivo degli spazi pubblici in sussidiarietà, con particolare riferimento alla concessione esclusiva a terzi, a titolo oneroso e sotto qualsiasi forma, nonché all'affidamento a terzi, a titolo oneroso, della realizzazione delle azioni.

5. PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella realizzazione degli interventi di cui al presente Patto dovrà essere rispettata ogni eventuale prescrizione tecnica eventualmente assunta in coordinamento con i competenti Uffici ed indicata dal R.U.P.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il proponente si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza semestrale, una rendicontazione

sullo svolgimento delle attività in capo ad essa di cui al punto n. 2.

Il Comune provvede a fornire una apposita Scheda di Rendicontazione contenente i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale da parte del proponente.

Il Comune si impegna, altresì, ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal proponente pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ogni necessaria ed ulteriore informazione, nonché di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate.

8. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Stante la Decisione di Giunta Comunale n. 1869, del 29/10/2018, in considerazione dell'estensione dell'area interessata dal presente Patto e della finalità di apertura e fruizione della medesima da parte della cittadinanza, ai sensi dell'art. 24, Regolamento, viene previsto, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi, un contributo annuo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila,00). La liquidazione del contributo, con risorse dell'U.O. Strade Giardini Arredo Urbano, che provvede agli adempimenti, viene erogata a stralci e subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, secondo la cadenza semestrale di cui al precedente punto n. 6. Si applicano le previsioni di cui al vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del del 19 febbraio 1991, n. 39, e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di garantire l'effettiva inclusività e apertura delle azioni di cui al punto n. 2, il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni di cui al presente patto, nonché i risultati e le finalità della collaborazione con il proponente. Tramite il R.U.P. possono essere concordate con il proponente ulteriori forme di sostegno, senza oneri economici per il Comune, per massimizzare l'efficacia delle azioni promosse.

9. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 30, Regolamento, l'Associazione si impegna ad operare tenendo conto delle informazioni date dal Comune sui rischi specifici esistenti negli spazi in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2), adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo. A tal fine, il Proponente individua, come supervisore responsabile della verifica del rispetto di suddette previsioni, il Sig. Paolo Fabrello,

Sono, altresì, consultabili le previsioni in materia rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Viene fatta salva ogni ulteriore prescrizione ed indicazione comunicata da parte del R.U.P.

Il proponente si impegna ad operare a norma di legge, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità al riguardo.

A tal fine, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. n), Regolamento, per la copertura assicurativa a danni arrecati a terzi o al Comune nel corso dell'attuazione degli interventi in sussidiarietà, si demanda alla polizza sottoscritta presso la compagnia assicurativa prodotta in sede istruttoria dal proponente.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, Regolamento, le opere, i miglioramenti e/o le addizioni agli spazi oggetto delle azioni di cui al punto n. 2, nei limiti di cui al presente Patto, sono realizzati concordemente con il Comune, senza oneri per il medesimo e sono dallo stesso ritenuti, entrando nel patrimonio dell'ente, secondo il regime proprio del bene al quale accedono, per essere destinati all'utilizzo della collettività.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al punto n. 2) quanto previsto dal presente Patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

Il proponente si impegna, altresì, a compilare un apposito Registro, fornito dal Comune e riguardante le persone che operano nelle attività, da trasmettere al R.U.P. secondo le modalità e la periodicità da concordarsi con lo stesso.

10. RISOLUZIONE

Il presente Patto viene risolto nei casi di:

- inadempienza sulle modalità, sui limiti, sull'adeguamento, ove necessario, e sulla sostenibilità della collaborazione, come previsti dal precedente Punto n. 4. In particolare, le modalità di svolgimento della collaborazione non possono in alcun modo essere contrarie ai principi di inclusività e apertura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), Regolamento, con particolare riferimento all'utilizzo in forma privata dello spazio pubblico in sussidiarietà;
- realizzazione di attività economiche preordinate al ricavo di profitti a favore del proponente, in violazione delle previsioni di cui all'art. 25, Regolamento, sulla facoltà di forme di autofinanziamento da parte dei proponenti ad esclusivo sostegno delle azioni di sussidiarietà pattuite.

Dell'intenzione di avvalersi della risoluzione del Patto, nei casi ivi previsti, viene data comunicazione all'altra parte in forma scritta.

11. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Patto di sussidiarietà, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Costituisce parte integrante del presente patto lo statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, conservato agli atti.

Verona, 14/01/2019

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione Affari Generali
dott. Giuseppe Baratta

f.to. per l'Associazione Sportiva Dilettantistica
Horse Valley
Linda Fabrello

LEGENDA

- Perimetro Parco Adige Nord
- Bosco "un albero per ogni nato" Sup. 30.000 mq.
- Bosco pianiziale L.R. 13/2003 Sup. 70.000 mq.
- Area residua da destinare Sup. 60.700 mq.
- Area libera lato brolo Sup. 20.000 mq.
- Parcheggio dietro Chiesaetta Sup. 3.200 mq.
- Area libera interna al brolo Sup. 20.900 mq.
- Frutteto storico Sup. 4.000 mq.
- Area libera fronte Corte Molon Sup. 21.600 mq.
- Fascia boscata lato Mons. Carraro Sup. 1.900 mq.

